

ELENCHI MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n° 139 dell'8 marzo 2006 (che ha sostituito, con le eccezioni temporanee citate nel suo art. 35, la legge n° 818 del 7 dicembre 1984)

Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2011 (che ha sostituito, dal 27.8.2011, il decreto del Ministero dell'Interno 25 marzo 1985).

A partire dal 27 agosto 2011, il decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2011 (G.U. 26.08.2011) ha sostituito il D.M. 25.3.1985 in materia di iscrizione di professionisti agli Elenchi di esperti nella prevenzione incendi. La nuova normativa non prevede più alcuni dei requisiti che erano validi fino a tale data, come ad esempio l'anzianità almeno decennale di iscrizione all'Albo. Rimane requisito valido la frequenza con profitto (attestato) degli specifici corsi, per i quali il nuovo decreto stabilisce nuovi parametri. Corsi con tali nuovi parametri si dicono ora previsti anche già in sede di frequenza universitaria. Unica alternativa all'attestato del corso (che già esisteva anche nel decreto abrogato) è aver cessato di prestare servizio per almeno un anno nei ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Coloro che si sono iscritti negli Elenchi fino al 26.8.2011, quindi in conformità alla normativa precedente, sono rimasti iscritti agli Elenchi, qualunque fossero i requisiti utilizzati, fino al 26.8.2016. Nell'arco di tale periodo, per rimanere inseriti negli Elenchi altri 5 anni dopo tale scadenza, è stato necessario seguire con profitto corsi di aggiornamento ai sensi del DM 5.8.2011 per un totale di 40 ore, comunicando con apposita modulistica autocertificativa al proprio Ordine le ore di aggiornamento conseguite presso Enti diversi dal proprio Ordine; in assenza di quanto sopra l'iscrizione agli Elenchi è stata sospesa sino all'eventuale adempimento. **Le 40 ore vanno completate (e comunicate al proprio Ordine se conseguite esternamente) ogni cinque anni.**

Anche coloro che si iscrivono dopo il 26.8.2011 possono utilizzare per iscriversi attestato di corsi base svolti secondo normativa precedente se autorizzati entro tale data, e rimangono iscritti per un primo quinquennio a partire dalla data di consegna dell'istanza al proprio Ordine professionale. **In ogni caso (con qualunque requisito), anch'essi sono tenuti per mantenere l'iscrizione dopo tale data, e ogni cinque anni, ad ottenere attestati di corsi di aggiornamento per 40 ore (sempre comunicando al proprio Ordine con apposita modulistica le ore conseguite presso altri Enti).**

Con l'occasione si informa che (in base agli obblighi normativi sul riconoscimento di crediti formativi professionali), i corsi nella materia in oggetto sono naturalmente riconosciuti anche per la Formazione continua, e comportano l'assegnazione di 20 CFP per le 120 ore di base, 20 CFP per le 40 ore di aggiornamento. **Si sottolinea però che il discorso formativo e quello di iscrizione e mantenimento negli Elenchi di Prevenzione Incendi sono indipendenti tra loro** (i passi svolti per il primo non sono automaticamente visibili nel secondo). **Le indicazioni qui fornite riguardo i CFP potrebbero variare e vanno sempre verificate con le correnti Linee Guida della Formazione.**